

LO STATUTO

[Handwritten signature]

C.S.P. s.r.l
CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

"C.S.P. srl", per esteso Castellanza Servizi & Patrimonio srl, è una società di capitali di diritto privato, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischi, a partecipazione interamente pubblica costituita per la produzione di servizi pubblici locali e di servizi interesse generale.

ARTICOLO 2 - Public Governance

"C.S.P. srl" è una società che, secondo le disposizioni di legge vigente, applica il modello "in house". la società, è soggetta al vincolo territoriale ed al controllo analogo a quello che l' Ente locale socio esercita sui propri servizi attraverso il contratto di servizio, la carta dei servizi ed il Comitato di controllo nelle modalità previste dal presente statuto.

ARTICOLO 3 - Sede legale.

La società ha sede legale nel comune di Castellanza (VA) in via Gerenzano, 27.

L'Organo Amministrativo potrà stabilire l'eventuale variazione di sede, purché nell'ambito dello stesso comune, nonché sedi secondarie.

ARTICOLO 4 - Durata della società.

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5 - oggetto sociale.

La società è attiva nell'esercizio dei servizi pubblici locali e/o d'interesse generale e può svolgere, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, qualsiasi attività complementare all'oggetto statutario, nonché le opere e gli impianti ad esso connesso.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi quali :

1. la gestione del patrimonio immobiliare (che potrà anche esserle conferito in proprietà) dal comune socio, nonché la realizzazione e gestione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto comune.

La società potrà quindi svolgere le attività di:

- a) acquisto, realizzazione e gestione di immobili, attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, culturali, di benessere alla città e/o alla persona, nonché servizi di interesse sociale;
- b) acquisto e vendita di immobili residenziali e non (ove non ostino inderogabili disposizioni di legge al riguardo), nonché la locazione e la gestione di immobili di proprietà e/o a disposizione, a vario titolo, della

C.S.P. s.r.l
CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO

società;

- c) studio, progettazione, realizzazione, ristrutturazione e/o gestione di strutture commerciali, garantendone il miglioramento e l'ammodernamento.

2. la gestione tecnica, amministrativa, contabile e manutentiva di:

- a) servizio di refezione per le mense scolastiche e non, e di tutti i servizi accessori;
- b) servizio pubblico farmaceutico al dettaglio nonché le attività di sviluppo accessorie e/o complementari;
- c) gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica e del relativo patrimonio;
- d) gestione delle strutture sportive, culturali, sociali e ricreative;
- e) pulizie e ripristino delle aree di proprietà, nonché di immobili e/o di qualsiasi altro spazio di proprietà e/o di terzi;
- f) global service, degli edifici in proprietà o in uso di terzi;
- g) gestione cimiteriale ivi compreso i servizi funebri e la progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della struttura cimiteriale, e degli impianti attinenti quali l'illuminazione, nonché i servizi accessori (verde, pulizie, ecc);
- h) attività di servizio ed iniziative in campo culturale, ricreativo, sportivo, economico e formativo, in campo socio assistenziale, socio sanitario e sanitario compresa la gestione di residenze per anziani, per disabili, comunità per minori e altre offerte di assistenza per persone fragili di ogni età di natura residenziale, semi residenziali e domiciliari;
- i) organizzazione di eventi quali: fiere, mostre, esposizioni e simili che promuovono l'attività imprenditoriale e produttiva

3. la realizzazione e/o gestione di immobili ed impianti, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione o di rinnovamento, ivi compreso lo studio, la pianificazione e l'esecuzione degli stessi;

4. la società può procedere alla definizione, realizzazione e/o esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli, ivi compresa la gestione della sosta su suolo pubblico.

5. La società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicate;

6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa, relative ai servizi di cui al presente

articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

7. La società potrà compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre potrà eseguire ogni altro servizio pubblico locale o di interesse generale, complementare al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso stipulare accordi di collaborazione e realizzare impianti o altre opere specifiche.
8. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari se ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
9. La società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale o ad esse connesse o complementari, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di controllate, collegate o partecipate o in qualsiasi altra forma.
10. La società potrà inoltre fornire consulenza, assistenza e servizi, elaborare progetti e dirigere lavori di opere coerenti con l'oggetto sociale.
11. La società può coordinarsi, consorziarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.
12. La società opera nel rispetto dei limiti fissati dai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza nei mercati e nei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale
13. Per i servizi al pubblico, assegnati e/o affidati in gestione alla società, da parte del socio, la stessa assicura l'informazione agli utenti ed in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione delle attività di sua spettanza. Per ciascuna delle attività gestite, la società si doterà di una "carta dei servizi" nella quale devono essere definiti gli standard di qualità, riportate le informazioni agli utenti ed i risultati della valutazione da parte degli utenti dei servizi resi.
14. La società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico e sono tassativamente escluse:
 - l'attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del risparmio, che di esercizio del credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dalle vigenti disposizioni di legge e di attuazione e dalle delibere del C.I.C.R. in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio; pertanto, solo nei suddetti limiti è consentito ai soci di finanziare la società;
 - ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva specifica autorizzazione o l'iscrizione in appositi albi.

C.S.P. s.r.l
CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO

ARTICOLO 6 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è fissato in Euro 765.000,00 settecentosessantacinquemila/00).

Tale capitale è interamente detenuto dal Comune di Castellanza.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 7 - finanziamento dei soci.

I versamenti in denaro fatti dai soci alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuali a termini di legge in osservanza al disposto dell'articolo 2467 del codice civile:

- a. sotto forma di apporto in conto capitale e/o a fondo perduto, senza diritto a restituzione;
- b. sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero, con diritto a restituzione.

ARTICOLO 8 - Esercizi sociali e Bilancio

1- L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2- Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, a norma di legge.

3- Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano nel rispetto delle disposizioni di legge, i soci provvedono all'approvazione del bilancio. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione dell'organo amministrativo sulla gestione.

4- Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

ARTICOLO 9 - piano industriale e Budget

Annualmente, entro il 30 novembre (per l'anno successivo) l'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea della Società la proposta di budget Preventivo annuale e la proposta di piano industriale triennale.

Il piano industriale contiene gli obiettivi che si intendono perseguire, gli investimenti necessari per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi, nonché la proposta delle tariffe applicabili.

ARTICOLO 10 - Destinazione utili

Gli utili netti, risultanti dal Bilancio, dedotta almeno la quota di legge da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sarà destinato come da deliberazione assembleare.

ARTICOLO 11 - Trasferibilità delle partecipazioni sociali.

Il socio può trasferire a terzi quote della propria partecipazione in base alle norme di legge vigenti.

C.S.P. s.r.l
CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO

La cessione di quote a terzi potrà essere effettuata solo in favore di enti pubblici, per il mantenimento del modello "in house".

ARTICOLO 12 - Recesso.

Il socio può recedere dalla Società, per l'intera sua partecipazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo, con mezzi che diano evidenza dell'avvenuto ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

In detta comunicazione devono essere indicati:

- a. le generalità del socio recedente;
- b. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c. il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

ARTICOLO 13 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti richiesti dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservati alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e la determinazione del suo compenso nei limiti di legge;
- c) la nomina del collegio sindacale, del suo Presidente e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la determinazione del loro compenso, nei limiti di legge;
- d) le deliberazioni di assunzione di nuovi servizi pubblici o investimenti o contratti di finanziamento il cui importo sia superiore ad Euro 200.000,00= (duecentomila/00);
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e la nomina dei liquidatori;
- h) l'aumento o diminuzione del capitale sociale;
- i) l'alienazione di beni immobili e mobili in generale, purché di un valore pari o superiore ad Euro 200.000,00= (duecentomila/00);
- l) l'approvazione del budget preventivo annuale e la proposta del

Piano industriale triennale (di cui all'Art.9).

All'Assemblea partecipano i soci, nonché, senza diritto di voto, l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo.

In caso di inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.

ARTICOLO 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'assemblea può essere convocata nella sede sociale o altrove purché in Italia.

Le convocazioni devono essere comunicate al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della prima ed eventualmente della seconda adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Organo Amministrativo ed i Sindaci devono essere informati dell'adunanza e del suo oggetto.

L'assemblea che non sia stata convocata, è comunque validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, l'Organo Amministrativo ed i sindaci siano presenti ed informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

a) possa essere accertata, in qualsiasi momento, l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. La riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da estranei con delega scritta; la delega non può essere conferita all'Organo Amministrativo ed ai Sindaci.

ARTICOLO 15 - Presidenza dell'assemblea e sue deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In assenza di questi, l'assemblea sarà presieduta da altra persona nominata dalla stessa Assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti all'intervento ed al voto, anche per

C.S.P. s.r.l
CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO

quanto riguarda le deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Salvo che la legge od il presente statuto prevedano una diversa maggioranza, le deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in caso di modifiche dello statuto e della decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale statutario od una rilevante modifica dei diritti dei soci, la delibera assembleare deve essere approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio nei casi di cui alle lettere e), f), g) dell'art.13 o quando si reputi necessaria la sua presenza o comunque quando sia richiesta da norme di legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà dei soci.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16 - Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo della società può essere un Amministratore Unico o un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti, persone fisiche indicate dal socio e scelte in base ad un' adeguata competenza tecnico-amministrativa.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

L'assemblea elegge il Presidente tra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione, che ai sensi dell'Art. 2381 del Codice Civile può delegare le proprie attribuzioni ai singoli componenti, può inoltre nominare un Vicepresidente ed un segretario, quest'ultimo non necessariamente amministratore.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea non abbia provveduto con urgenza alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avocare a se, la funzione del direttore generale o nominare uno o più direttori ai quali delegare alcune funzioni inerenti l'esecuzione delle delibere e delle decisioni adottate dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale, sia conferito per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società o terzi procuratori, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Si applica all'Organo Amministrativo il divieto di concorrenza di

cui all'articolo 2390 c.c.

ARTICOLO 17 - Durata della carica dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile. Il mandato dell'Organo Amministrativo termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La revoca o la sostituzione dell'Organo Amministrativo è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa.

Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno all'Organo Amministrativo intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

ARTICOLO 18 - Poteri e obblighi dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quelli che in forza di legge e del presente statuto siano riservati alla decisione dell'assemblea.

In sede di nomina potranno essere indicati ulteriori limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 19 - Compenso dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo e l'eventuale trattamento di fine mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto dei limiti di legge.

L'assemblea può accollare alla società le sanzioni tributarie non penali a carico dell'Amministratore, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 231/2001.

ARTICOLO 20 - Rappresentanza sociale e decisioni dell'organo Amministrativo

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Presidente C.d.A.) con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

L'organo amministrativo si radunerà sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione del organo amministrativo sarà fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o da altro Consigliere con lettera da spedire, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

C.S.P. s.r.l
CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO

ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed ai sindaci. L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da altro Consigliere designato dai presenti.

Le riunioni dell'organo amministrativo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro sociale.

ARTICOLO 21 - Soggezione all'attività di direzione e controllo analogo

La società "C.S.P. srl" è soggetta ai fini propri del controllo analogo, ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comune di Castellanza, esercitati da un apposito organo denominato "Comitato per il Controllo" composto da tre membri, nominati o sostituiti dall'assemblea su indicazione del Sindaco di Castellanza che lo presiede.

Tale Comitato, resta in carica per l'intera durata della consiliatura comunale.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, l'Organo Amministrativo.

Il Comitato è convocato a cura dell'Organo Amministrativo.

La convocazione è trasmessa via fax o mediante posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi comunicati da ciascun rappresentante comunicati preventivamente alla segreteria. La convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno 48 ore prima della data di convocazione.

La convocazione deve contenere:

- il luogo e l'orario di svolgimento della riunione;
- l'ordine del giorno dei lavori;
- l'elenco dei soggetti invitati (ivi compresi eventuali soggetti esterni, ecc.);
- ogni altra informazione utile al corretto svolgimento degli incontri.

Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo della Società, invitato dal Presidente, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto.

Il Comitato può essere convocato presso i locali di cui dispone la società o la sede comunale. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato non è riconosciuto alcun compenso e le decisioni sono prese a maggioranza.

Il comitato:

- a) si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi;
- b) indirizza e verifica la programmazione delle attività della società;
- c) emana direttive all'Organo Amministrativo in relazione alla corretta gestione dei contratti di servizio, nonché alle azioni da intraprendere in presenza di fatti ed accadimenti non previsti o straordinari;

- d) approva l'organigramma e le sue eventuali variazioni;
- e) verifica il report economico-tecnico trimestrale;
- f) verifica il budget preventivo annuale ed il Piano industriale triennale di cui all'articolo 9.
- g) effettua un monitoraggio e controllo dell'attività della società
- h) richiede all'Assemblea la rimozione dell'Organo amministrativo qualora questi non si attenga agli indirizzi impartiti dal comitato.

In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico è data facoltà al Sindaco di Castellanza di convocare direttamente il Comitato di Controllo.

ARTICOLO 22 - monitoraggio del comitato sul Controllo analogo

Al fine di garantire un congruo monitoraggio e controllo dell'attività della società, l'Organo Amministrativo provvederà a trasmettere al Comitato di controllo:

- a) entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, la proposta di budget preventivo annuale ed il Piano industriale triennale di cui all'articolo 9 Tali documenti saranno illustrati dall'Organo Amministrativo e successivamente sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;
- b) entro il 30 settembre di ogni anno una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi ai primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale;
- c) entro la fine di maggio di ciascun anno il bilancio di esercizio, approvato dall'Assemblea ai fini di una sua presa d'atto, nei termini di Legge.

Il Comitato controlla e sovrintende, all'attività dell'Organo Amministrativo di modo che essa rispetti gli indirizzi ricevuti dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato effettua il monitoraggio dell'andamento della società attraverso l'accesso agli atti di gestione con il solo preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Ulteriori funzioni e attività saranno determinate dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 23 - Organo di controllo

L'Organo di controllo potrà essere composto da un Sindaco o Amministratore Unico oppure da un Collegio Sindacale di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due membri supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci che ne fissa il compenso.

I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La revisione legale dei conti può essere attribuita al Collegio

Sindacale oppure ad una società od ad una persona fisica avente gli opportuni requisiti.

Articolo 24 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Articolo 25 - Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Per quanto non previsto si applicano le norme di legge per le s.r.l.

ARTICOLO 26 - Libri sociali

Oltre ai libri ed alle scritture contabili di legge, la società deve tenere il libro delle decisioni del Comitato di Controllo.

ARTICOLO 27 - Scioglimento della società.

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 28 - Comunicazioni sociali.

Per quanto attiene alle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante nel libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

ARTICOLO 29 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori od i sindaci, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, su proposta della parte più diligente.

Sono soggette alla disciplina della clausola compromissoria anche le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Al Collegio Arbitrale sono altresì devolute le controversie

attinenti la validità delle decisioni dei soci.

Il collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto saranno osservate le disposizioni di legge relative alle s.r.l. ed alle società a capitale pubblico.
